

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1104/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite  
 [«Basterdsuiker» / «Basterdsuicker» / «Basterdsuijcker» / «Basterdsuijker» / «Basterd» /  
 «Bastardsuiker» / «Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker» / «Bastardsuijker» / «Bastard» / «Bastert» /  
 «Bastertsuiker» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Basterdsuiker» / «Basterdsuicker» / «Basterdsuijcker» / «Basterdsuijker» / «Basterd» / «Bastardsuiker» / «Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker» / «Bastardsuijker» / «Bastard» / «Bastert» / «Bastertsuiker» deve essere registrata,

«Bastard» / «Bastert» / «Bastertsuiker», presentata dai Paesi Bassi, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la denominazione «Basterdsuiker» / «Basterdsuicker» / «Basterdsuijcker» / «Basterdsuijker» / «Basterd» / «Bastardsuiker» / «Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker» / «Bastardsuijker» / «Bastard» / «Bastert» / «Bastertsuiker» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 363 del 23.11.2012, pag. 8.

